



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

189ª Seduta pubblica – Martedì 2 settembre 2025

Deliberazione n. 53

OGGETTO: RISOLUZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PAN
RELATIVA A “*RISPETTO DEL DIVIETO DI COPERTURA DEL
VOLTO E DEL CAPO NEI LUOGHI PUBBLICI, AL FINE DI
GARANTIRE LA SICUREZZA PUBBLICA*”.
(Risoluzione n. 160)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che il Consiglio regionale del Veneto, con l’approvazione del Regolamento regionale n.2 del 04 luglio 2017 con oggetto “*Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione*”, ha introdotto all’Art.2 comma 1: “*in attuazione dell’articolo 85 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico" è fatto divieto di ingresso nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, coloro che indossano caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali ad esempio il burqa e il niqab, le sciarpe e i passamontagna, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l’identificabilità della persona. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati attraverso l’esposizione di appositi cartelli agli ingressi*”. Questo al fine di garantire la sicurezza pubblica, in risposta anche a minacce terroristiche e non, e al fine di promuovere l’ordine e la convivenza civile;

CONSIDERATO CHE:

- la Francia nell’aprile 2011 è stata la prima nazione europea ad adottare una legge che vieta di indossare in pubblico indumenti che nascondono il viso, come burqa e niqab;
- in Belgio, nel 2011, è stato introdotto un divieto nazionale per l’uso di burqa e niqab in pubblico, motivato dalla sicurezza e dall’integrazione sociale, con l’argomentazione che tali indumenti ostacolano l’integrazione e la comunicazione;
- in Bulgaria il divieto è stato introdotto nel 2016;

- in Austria, dal 2017, è vietato l'uso del burqa e di altri indumenti che coprono il volto in luoghi pubblici, con l'obiettivo di favorire l'integrazione e la sicurezza;
- in Danimarca, una legge del 2018 vieta l'uso del burqa e niqab in pubblico, imponendo pene pecuniarie, con l'argomento che tali indumenti ostacolano l'integrazione e sono contrari ai principi di uguaglianza e libertà;
- nei Paesi Bassi, dal 2019, è in vigore una legge che vieta il burqa, il niqab e altri indumenti che coprono il volto in luoghi pubblici, come scuole, ospedali e trasporti pubblici, con motivazioni legate alla sicurezza e all'integrazione sociale;
- in Svizzera nel 2021 è stato approvato con referendum il divieto di coprire il viso in pubblico;
- in Norvegia, sebbene non ci sia un divieto nazionale, diverse università e scuole pubbliche hanno adottato misure interne che vietano l'uso di burqa e niqab per motivi di sicurezza e integrazione;
- tutti questi Paesi adottano il divieto con l'intento di preservare la neutralità dello spazio pubblico, favorire l'integrazione e garantire la sicurezza dei cittadini, pur rispettando la libertà religiosa;
- altri paesi europei, come Germania e Svezia, hanno introdotto restrizioni all'uso del burqa e del niqab in alcuni contesti specifici, come ad esempio nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

CONSTATATO CHE:

- il T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, Sent., (data ud. 28/03/2023) 22/04/2023, n. 6967 ha ritenuto che, “seppur l'integrazione nel tessuto economico e sociale del paese per il quale si chiede la cittadinanza non comporta in alcun modo l'abbandono della cultura di origine - in consonanza con la previsione dell'art. 2 Costituzione che valorizza il pluralismo sociale - il rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante impone comunque all'aspirante cittadino di conformare i propri valori a quelli della nazione in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano ed in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, come del resto statuito dalla stessa giurisprudenza europea, che a proposito del velo islamico ha riconosciuto che lo Stato può limitare la libertà di manifestare una religione se l'uso di quella libertà ostacola l'obiettivo perseguito di tutela dei diritti e delle libertà altrui, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica (cfr., in L.S. c. Turchia (GC), n. 44774/98, p. 111, CEDU 2005 XI; R.P. e altri c. Turchia (GC), n. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, p. 92, CEDU 2003 II)”;
- la libertà religiosa è un diritto inviolabile, ma il suo esercizio può essere soggetto a limitazioni quando entra in conflitto con altri diritti e valori di pari rango, come la sicurezza pubblica;

ESORTA

il Governo e il Parlamento ad adottare iniziative legislative volte ad introdurre misure che vietino l'utilizzo del velo islamico come burqa o niqab nei luoghi e negli edifici pubblici nonché all'interno delle scuole;

INVITA

- il Governo a valutare l'estensione del divieto di copertura del volto e del capo con burqa, hijab, khimar, jilbab, niqab e chador a tutti gli ambienti scolastici, garantendo

che tale misura non solo preservi la sicurezza, ma favorisca anche l'integrazione degli studenti di minore età;

- a monitorare l'applicazione del provvedimento, per verificare che il divieto sia applicato in modo equo e proporzionato, senza discriminazioni, e che le misure adottate siano effettivamente giustificate da motivi di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nel pieno rispetto della legislazione e della giurisprudenza italiana ed europea;

DISPONE

l'invio della presente risoluzione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai componenti del Parlamento eletti nella Regione del Veneto alle ultime elezioni politiche.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 8
Astenuti	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE

f.to Roberto Ciambetti